



Città di
CAIRO
Montenotte

Regolamento per l'istituzione ed il funzionamento del Consiglio tributario

*(art. 18, comma 2, decreto legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n.122)*

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale

n. 47..... in data 21/09/2010.....

INDICE

Capo I – Istituzione e compiti del Consiglio tributario

Articolo 1 – Oggetto del regolamento

Articolo 2 – Compiti

Capo II – Composizione ed elezione del Consiglio tributario

Articolo 3 – Composizione del Consiglio tributario

Articolo 4 – Requisiti ed incompatibilità

Articolo 5 – Cessazione, revoca e decadenza dalla carica

Articolo 6 – Formazione dell'elenco dei candidati

Articolo 7 – Elezione del Consiglio tributario

Articolo 8 – Durata del Consiglio tributario

Capo III – Aspetti Organizzativi del Consiglio tributario

Articolo 9 – Presidente, vice presidente e segretario

Articolo 10 – Locali e mezzi del Consiglio tributario

Articolo 11 – Seduta

Articolo 12 – Obblighi dei consiglieri

Articolo 13 – Rapporti con l'amministrazione e gli uffici comunali

Articolo 14 – Segnalazioni qualificate

Articolo 15 – Potere di indagine del Consiglio tributario

Articolo 16 – Trattamento economico

Capo IV – Norme transitorie e finali

Articolo 17 – Modifiche al regolamento

Articolo 18 – Norme transitorie e finali

Articolo 19 – Entrata in vigore

CAPO I

Istituzione e compiti del Consiglio Tributario

Articolo 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha per oggetto l'istituzione e la disciplina per il funzionamento del Consiglio Tributario, in conformità a quanto disposto dall'articolo 18, comma 1 e 2, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dall'art. 44 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e dall'art.1 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203 convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il Consiglio Tributario supporta la Giunta Comunale, raccordandosi operativamente con gli uffici comunali interessati, nella segnalazione all'Agenzia delle entrate, alla Guardia di finanza e all'INPS, di elementi utili ad integrare i dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti, al fine dell'individuazione di maggiori imponibili fiscali e contributivi.
3. Il Consiglio Tributario svolge la propria attività in piena autonomia, secondo criteri di collegialità e sulla base di atti verbali espressi a maggioranza dei componenti.
4. Le segnalazioni di cui precedente comma 2, finalizzate all'individuazione di maggiori imponibili fiscali e contributivi ed elaborate sulla base del lavoro svolto dal Consiglio tributario ai sensi del presente Regolamento, sono trasmesse dall'ufficio tributi, in via telematica.

Articolo 2 – Compiti

1. Sono attribuiti al Consiglio Tributario i seguenti compiti:
 - a) esame delle copie di dichiarazioni dei redditi dei contribuenti con domicilio fiscale nel territorio del Comune, trasmesse dall'Agenzia delle entrate ai sensi dell'art. 18 comma 4 lettera a) D.L. 78/2010 convertito in Legge 122/2010;
 - b) esame della documentazione contributiva, relativa alle posizioni dei residenti nel territorio comunale, elaborata dall'INPS;
 - c) raccolta di dati e notizie, desunti da fatti certi, indicativi di possibili maggiori imponibili fiscali e contributivi dei residenti;
 - d) integrazione delle ipotesi di accertamento sintetico trasmesse dall'Agenzia delle entrate, ai sensi art. 38 DPR 600/73;

- e) segnalazione all'Agenzia delle entrate, alla Guardia di finanza, all'INPS di dati, fatti certi ed altri elementi rilevanti indicativi di capacità contributiva dei residenti, ai fini dell'individuazione di maggiore imponibile fiscale e contributivo;
 - f) individuazione di forme di collaborazione e accordi con l'Agenzia del territorio, finalizzate alla partecipazione del Comune all'accertamento fiscale, per l'attuazione dei compiti di cui al presente Regolamento e per l'attuazione di quanto previsto dall'art. 19 comma 12 D.L. 31 maggio 2010 n. 78, convertito in Legge 30 luglio 2010 n. 122;
 - g) individuazione di forme di collaborazione e accordi con l'Agenzia delle entrate, per la partecipazione del Comune all'accertamento fiscale e l'attuazione dei compiti di cui al presente Regolamento;
 - h) individuazione di forme di collaborazione e accordi con l'INPS, per la partecipazione del Comune all'accertamento contributivo e l'attuazione dei compiti di cui al presente Regolamento;
 - i) raccordo operativo con i settori comunali finanze, tributi, anagrafe, urbanistica, patrimonio, commercio e ogni altro ufficio in possesso di informazioni rilevanti ai fini del presente Regolamento, per la raccolta di dati, notizie e fatti rilevanti indicatori di maggiore imponibile fiscale e contributivo dei residenti.
2. Il Consiglio Tributario partecipa inoltre, sulla base delle informazioni raccolte ai sensi del presente Regolamento, all'accertamento dei redditi assoggettabili alle imposte comunali, alla individuazione dei soggetti d'imposta che non hanno presentato denuncia, con la finalità di combattere l'evasione anche sul versante dei tributi locali.
3. E' facoltà della Giunta Comunale chiedere osservazioni e pareri al Consiglio Tributario, che a tale fine si esprime entro 30 giorni dalla richiesta.
4. In occasione della prima seduta, il Consiglio Tributario delibera in merito alle forme di collaborazione da attivare con l'Agenzia del territorio, in attuazione a quanto disposto dell'art. 18, comma 3, del D.L. 31 maggio 2010 n. 78, convertito in Legge 30 luglio 2010 n. 122, per la rilevazione di ulteriori fabbricati non dichiarati a livello catastale.

CAPO II

Composizione ed elezione del Consiglio Tributario

Articolo 3 - Composizione del Consiglio tributario

1. Il Consiglio tributario è composto da cinque membri, tra cui un Presidente.

Articolo 4 - Requisiti ed incompatibilità

1. Requisiti positivi. Per essere nominati membri del Consiglio tributario occorre:

- a) godere dei diritti civili e politici e possedere i requisiti per essere eletti alla carica di Consigliere Comunale come previsto dall'art. 58 del D.Lgs. n. 267/2000;
- b) residenza in un qualsiasi Comune della Repubblica Italiana, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, nel primo giorno fissato per l'elezione del Consiglio Tributario;
- c) assenza di condanne penali per reati finanziari e tributari;
- d) possesso di laurea triennale, magistrale o quadriennale in giurisprudenza, economia e commercio, scienze politiche e loro equipollenti sulla base di disposizioni normative e regolamentari vigenti.

2. Incompatibilità. Non possono far parte del Consiglio Tributario:

- a) consiglieri comunali in carica;
- b) consiglieri comunali nel mandato precedente quello in carica;
- c) coloro che ricoprono qualsiasi altra carica elettiva pubblica;
- d) i membri ed i segretari delle commissioni tributarie di qualsiasi grado;
- e) i magistrati in attività di servizio;
- f) gli impiegati e funzionari delle Agenzie delle Entrate;
- g) dipendenti di uffici finanziari statali in servizio nel distretto su cui insiste il territorio comunale;
- h) dipendenti in ruolo nella Guardia di finanza;
- i) dipendenti del Comune;
- j) iscritti all'ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili;
- k) altri soggetti che esercitano professionalmente funzioni di assistenza e rappresentanza in ambito tributario, fiscale, contributivo, anche tramite altre associazioni professionali e associazioni di categoria;
- l) contribuenti morosi al pagamento di imposte erariali o locali o oneri previdenziali, definitivamente accertate, fino a quando dura tale morosità;

m) persone in rapporto di parentela, o affinità fino al quarto grado, fra di loro. In questo caso la causa di incompatibilità non sussiste per il soggetto che abbia ottenuto più voti tra i rispettivi

parenti o affini fino al quarto grado durante la votazione in Consiglio; in caso di parità di voti risulterà eletto il candidato più anziano.

3. I soggetti di cui ai punti j) e k) possono essere eletti nel Consiglio Tributario qualora dimostrino che non svolgano o abbiano svolto nei cinque anni precedenti alla nomina, neanche indirettamente, attività professionale nel territorio comunale. Lo svolgimento, in via diretta o indiretta, di qualunque incarico professionale in ambito tributario, fiscale, contributivo per soggetti residenti nel territorio comunale deve essere comunicato al Presidente del Consiglio Tributario entro 5 (cinque) giorni dall'inizio dell'attività. Esso comporta l'immediata decadenza dell'incarico ai sensi del comma 5 dell'articolo 5, mentre la mancata comunicazione è comunque causa di revoca a norma del comma 2 del medesimo articolo. In ogni caso, opera l'obbligo di astensione dalla seduta nei casi di cui all'articolo 12 comma 2.

Articolo 5 - Cessazione, revoca e decadenza dalla carica

1. Il consigliere tributario cessa dalla carica per:
 - a) scadenza del mandato;
 - b) dimissioni volontarie;
 - c) impossibilità di svolgere il proprio mandato per un periodo di tempo continuativo superiore a 150 (centocinquanta) giorni a far data dall'ultima seduta del Consiglio tributario. Il Presidente ne dà comunicazione all'ente entro cinque giorni dal momento in cui viene a conoscenza dell'impedimento.

2. Costituiscono cause di revoca dalla carica di consigliere tributario:
 - a) inadempienza nell'espletamento delle funzioni, fatta rilevare, adeguatamente motivata, in forma scritta dal Presidente del Consiglio tributario o dal Sindaco e mancato successivo adeguamento del consigliere contestato, entro 10 giorni dalla notifica del rilievo;
 - b) violazione del segreto d'ufficio fatta rilevare, adeguatamente motivata, in forma scritta dal Presidente del Consiglio tributario o dal Sindaco e mancata apprezzabile successiva giustificazione trasmessa dal consigliere contestato entro 10 giorni dalla notifica del rilievo.

3. Il consigliere decade dall'incarico:
 - a) per la mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del consiglio;
 - b) perdita sopravvenuta dei requisiti necessari per la nomina;
 - c) per sopravvenuta incompatibilità allo svolgimento dell'incarico.

4. La revoca viene disposta con deliberazione del Consiglio Comunale da notificare all'interessato entro 10 giorni dall'adozione.
5. La cessazione e la decadenza dalla carica vengono dichiarate dal Consiglio Comunale nella seduta immediatamente successiva all'insorgenza della causa di incompatibilità, e comunque non entro 30 giorni da quella data.
6. Il Consiglio Comunale provvederà alla conseguente sostituzione nella medesima seduta, o in quella immediatamente successiva e comunque non oltre 30 giorni dalla dichiarazione stessa.

Articolo 6 - Formazione dell'elenco dei candidati

1. Al fine di individuare i candidati all'elezione del Consiglio tributario, il Comune emette apposito avviso da pubblicare all'Albo pretorio dell'ente e nell'ambito del territorio comunale tramite il servizio affissioni o altri idonei canali di comunicazione tra cui il sito web del Comune per almeno trenta giorni.
2. I soggetti interessati, entro il termine indicato nell'avviso di cui al comma precedente, devono presentare apposita domanda al Comune con la quale dichiarano il possesso dei requisiti previsti e l'assenza di cause di ineleggibilità. Alla domanda deve altresì essere allegato apposito *curriculum vitae* volto ad acquisire informazioni utili in merito agli studi ed alla competenza professionale del soggetto.
3. Sulla base delle domande presentate e previa istruttoria inerente il possesso dei requisiti necessari nonché l'assenza di cause di ineleggibilità, il Comune predispone apposito elenco dei candidati da sottoporre al Consiglio Comunale ai fini della elezione del Consiglio tributario.
4. L'elenco dei candidati è valido dall'elezione in Consiglio Comunale dei membri del Consiglio Tributario e fino alla scadenza del mandato amministrativo del Consiglio Comunale stesso. L'elenco potrà essere utilizzato anche successivamente all'elezione, per eventuali sostituzioni che si dovessero rendere necessarie nel corso del mandato.

Articolo 7 - Elezione del Consiglio tributario

1. I componenti del Consiglio tributario vengono eletti dal Consiglio comunale, secondo criteri che rispettino la competenza dei componenti, tra i soggetti inclusi nell'elenco di cui al precedente articolo di regolamento.

2. Il voto per l'elezione dei consiglieri tributari è segreto. Ogni consigliere può esprimere due preferenze. In caso di parità risulterà eletto il candidato più anziano di età. Non sono previsti supplenti.
3. Con separata successiva votazione, il Consiglio Comunale provvede ad individuare il Presidente del Consiglio Tributario, tra i membri eletti.
4. I consiglieri eletti devono far pervenire l'accettazione della carica, a pena di decadenza, entro dieci giorni dalla notifica della delibera ovvero della partecipazione di nomina.
5. I consiglieri, una volta accettata la nomina, sono legati all'ente da un rapporto di mandato.

Articolo 8 - Durata del Consiglio tributario

1. Il Consiglieri tributari durano in carica fino alla scadenza del mandato amministrativo del Consiglio Comunale che li ha eletti. I consiglieri possono essere rieletti per non più di due mandati consecutivi.
2. Nei casi di cessazione, revoca e decadenza dalla carica di consigliere, il Consiglio Comunale, nel prenderne atto, procede alla sua sostituzione. In tal caso i nuovi eletti scadono contemporaneamente a quelli in carica.
3. Alla scadenza del mandato, il Consiglio Comunale provvede alla nomina del nuovo Consiglio tributario, che subentra a quello precedente alla data dell'accettazione della carica di tutti i membri e comunque non oltre 45 giorni dalla scadenza del mandato stesso.

CAPO III

Aspetti Organizzativi del Consiglio Tributario

Articolo 9 - Presidente, vice presidente e segretario

1. Il Consiglio Tributario è rappresentato, in tutte le istanze, dal suo Presidente. Quest'ultimo funge da unico referente nei rapporti tra il comune ed il consiglio medesimo. A seconda delle esigenze il Presidente, si rapporta con il Sindaco o Assessore da lui delegato ovvero con il Segretario Comunale o il Responsabile del Servizio Tributi.

2. Spetta al Presidente anche la sottoscrizione di osservazioni e pareri richiesti dalla Giunta Comunale, come pure la sottoscrizione di ogni altro atto attestante la manifestazione di volontà del Consiglio Tributario.
3. In caso di assenza del Presidente, la rappresentanza spetta al Vice-presidente, nominato a maggioranza dai membri del Consiglio Tributario, mediante separata votazione e verbalizzazione. In caso di assenza anche del Vice-presidente la rappresentanza spetta al consigliere più anziano di età.
4. Le funzioni di segretario sono esercitate da un impiegato del comune, designato dal Sindaco. Il segretario redige il verbale di ogni seduta da firmare a cura del Presidente e tale verbale deve essere inoltrato alla Giunta Comunale.

Articolo 10 - Locali e mezzi del consiglio tributario

1. Il Consiglio tributario ha sede presso gli uffici del Comune, in idonei locali per le proprie riunioni e per la conservazione della documentazione.
2. Sono a disposizione dei consiglieri tributari un personal computer collegato alla rete internet, stampante, fotocopiatore, un quotidiano economico specializzato, oltre a materiale di cancelleria.
3. Ai componenti del Consiglio tributario viene assegnata apposita casella di posta elettronica da utilizzare per le comunicazioni istituzionali.

Articolo 11 - Seduta

1. La convocazione del Consiglio Tributario è disposta dal Presidente, per propria iniziativa oppure la stessa può essere promossa a seguito di richiesta scritta del Sindaco o Assessore delegato, dal Presidente del Consiglio Comunale o da almeno due membri del Consiglio Tributario in carica.
2. In caso di assenza del Presidente, la convocazione è disposta dal Vice presidente, in caso di assenza di quest'ultimo, dal consigliere più anziano di età.
3. La convocazione del Consiglio Tributario è disposta in forma scritta ed inoltrata via posta ordinaria o posta elettronica o fax, con preavviso di almeno 7 (sette) giorni. La convocazione deve contenere l'ordine del giorno.

4. In casi motivata urgenza, il Consiglio Tributario può essere convocato con procedura accelerata, mediante preavviso di almeno 2 (due) giorni.
5. Le sedute del Consiglio Tributario non sono pubbliche e ad esse non può intervenire il contribuente. Possono essere altresì ammessi a partecipare alle sedute i responsabili degli uffici interessati, in sede di audizione.
6. Il Consiglio Tributario, quando ne ravvisi l'opportunità, può sentire i rappresentanti delle categorie professionali.
7. Esse sono valide con la partecipazione di almeno 3 (tre) dei componenti.
8. Quando i membri del Consiglio non siano unanimi nella indicazione degli elementi da fornire alla Giunta Comunale, ciascuno di essi ha la facoltà di richiedere che siano segnalati gli elementi da esso esposti.
9. Le decisioni sono prese a maggioranza dai presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
10. Possono inoltre assistere, senza diritto di voto, il Sindaco o un Assessore da lui delegato ed il responsabile del servizio tributi.

Articolo 12 - Obblighi dei consiglieri

1. I consiglieri tributari sono tenuti al più scrupoloso rispetto del segreto d'ufficio per quanto riguarda la conoscenza di qualsiasi dato e notizia riguardante i contribuenti. A tal fine nessun documento d'ufficio o copia di esso, oggetto di esame da parte del Consiglio Tributario, potrà essere utilizzato per fini diversi da quelli per i quali sono stati acquisiti. La violazione del segreto d'ufficio comporta la decadenza dalla carica oltre a tutte le conseguenze di legge.
2. È fatto obbligo ai consiglieri tributari di allontanarsi dalla seduta in occasione dell'esame di posizioni fiscali o contributive che direttamente o indirettamente li riguardano o che riguardano il coniuge, i parenti e gli affini fino al 4° grado, coloro che intrattengono rapporti professionali o economici o commerciali in genere. L'inadempienza costituisce causa di revoca dalla carica, oltretutto di invalidità dell'atto verbalizzato.

Articolo 13 - Rapporti con l'amministrazione e gli uffici comunali

1. Per tutto quanto concerne l'attività amministrativa connessa alle sue funzioni il Consiglio Tributario si avvale del supporto tecnico degli uffici comunali. A tal fine i referenti sono:
 - a) per il Consiglio Comunale, il Sindaco;
 - b) per la Giunta comunale, l'assessore con delega ai tributi;
 - c) per gli uffici comunali, il responsabile del servizio tributi.

2. Il Consiglio tributario, nell'esercizio delle sue funzioni:
 - a) può accedere agli atti e documenti del Comune tramite richiesta anche verbale al segretario o ai responsabili. Tali atti e documenti sono messi a disposizione nei termini richiesti o comunque con la massima tempestività;
 - b) riceve la convocazione del Consiglio con l'elenco dei punti all'ordine del giorno;
 - c) partecipa, quando invitato, alle sedute del Consiglio, della Giunta, delle commissioni consiliari, a richiesta dei rispettivi presidenti;
 - d) può convocare, per avere chiarimenti, i responsabili dei servizi.

3. Tutte le decisioni assunte dal Consiglio tributario in attuazione dei compiti previsti dall'articolo 2, vengono tempestivamente trasmesse alla Giunta Comunale, la quale è tenuta a darvi seguito nel rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento vigenti. A tal fine la Giunta informa il Presidente del Consiglio tributario sullo stato di attuazione delle decisioni assunte nonché su tutto quanto rientra nelle funzioni attribuite al consiglio medesimo.

4. Nel caso in cui il Comune non intenda conformarsi alle decisioni del Consiglio Tributario deve darne adeguata motivazione.

5. Le proposte formulate dal Consiglio Tributario che comportano impegni di spesa o necessitano di misure organizzative sono attuate dai competenti organi comunali nei limiti delle disponibilità di bilancio e nel rispetto dei vincoli in materia di finanza pubblica.

Articolo 14 – Segnalazioni qualificate

1. Come disposto dal provvedimento del Direttore Agenzia delle entrate del 03 dicembre 2007, le segnalazioni qualificate, intendendosi per tali le posizioni soggettive in relazione alle quali sono rilevati e segnalati atti, fatti e negozi che evidenziano, senza ulteriori elaborazioni logiche, comportamenti evasivi ed elusivi, si sviluppano principalmente entro i seguenti ambiti di intervento:

- a) commercio e professioni, in questo ambito le segnalazioni qualificate hanno riguardo ai soggetti che:
- pur svolgendo un'attività di impresa, sono privi di partita IVA;
 - nelle dichiarazioni fiscali hanno dichiarato di svolgere un'attività diversa da quella rilevata in loco;
 - sono interessati da affissioni pubblicitarie abusive, in qualità di imprese utilizzatrici e di soggetti che gestiscono gli impianti pubblicitari abusivi;
 - pur qualificandosi enti non commerciali, presentano circostanze sintomatiche di attività lucrative;
- b) urbanistica e territorio, in questo ambito le segnalazioni qualificate hanno riguardo ai soggetti che:
- hanno realizzato opere di lottizzazione, anche abusiva, in funzione strumentale alla cessione di terreni ed in assenza di correlati redditi dichiarati;
 - hanno partecipato, anche in qualità di professionisti od imprenditori, ad operazioni di abusivismo edilizio con riferimento a fabbricati ed insediamenti non autorizzati di tipo residenziale o industriale;
- c) proprietà edilizie e patrimonio immobiliare, in questo ambito le segnalazioni qualificate hanno riguardo ai soggetti persone fisiche nei cui confronti risulta:
- la proprietà o diritti reali di godimento di unità immobiliari diverse da abitazioni principali, non indicate nelle dichiarazioni dei redditi;
 - la proprietà o diritti reali di godimento di unità immobiliari abitate, in assenza di contratti registrati, da residenti diversi dai proprietari o dai titolari dei diritti reali di godimento ovvero da soggetti non residenti nelle stesse;
 - la notifica di avvisi di accertamento per omessa dichiarazione ICI, in assenza di dichiarazione dei connessi redditi fondiari ai fini dell'imposizione diretta;
 - la notifica di avvisi di accertamento per omessa dichiarazione Tarsu o Tariffa rifiuti in qualità di occupante dell'immobile diverso dal titolare del diritto reale, in assenza di contratti di locazione registrati ovvero di redditi fabbricati dichiarati dal titolare del diritto reale ai fini dell'imposizione diretta;
 - revisione di rendita catastale a seguito di procedura ex articolo 1, comma 336, della legge n. 311 del 30 dicembre 2004 per unità immobiliari diverse dall'abitazione principale;
- d) residenze fittizie all'estero, in questo ambito le segnalazioni qualificate hanno riguardo ai soggetti che:
- pur risultando formalmente residenti all'estero, hanno di fatto nel Comune il domicilio ovvero la residenza ai sensi dell'articolo 43, commi 1 e 2, del codice civile;

- e) disponibilità di beni indicativi di capacità contributiva, in questo ambito le segnalazioni qualificate hanno riguardo ai soggetti persone fisiche che:
- risultano avere la disponibilità, anche di fatto, di beni e servizi di cui alla tabella allegata al decreto ministeriale 10 settembre 1992, come sostituita dal decreto ministeriale 19 novembre 1992, ovvero altri beni e servizi di rilevante valore economico, in assenza di redditi dichiarati con riferimento a tutti i componenti del nucleo familiare del soggetto.
2. Le segnalazioni devono essere complete di tutti gli elementi necessari per l'individuazione del contribuente, in particolare i dati anagrafici, il codice fiscale, eventuale domicilio, l'attività esercitata, dati e notizie utili.
3. La Giunta, tramite l'ufficio tributi, comunica in via telematica le segnalazione di dati e notizie, desunti da fatti certi, indicativi di capacità contributiva dei residenti nel territorio comunale, o anche, se non residenti, vi possiedono beni o vi svolgono attività economica all'Agenzia delle entrate e/o all'INPS. Tale comunicazione è effettuata entro **60 giorni** da quello del ricevimento della segnalazione.

Articolo 15 - Potere di indagine del Consiglio Tributario

1. Il Consiglio Tributario ha facoltà di accesso a tutte le banche dati comunali, per l'analisi di casi specifici, oltreché la facoltà di interrogazione delle piattaforme informatiche di interscambio dati tra pubbliche amministrazioni (es. SIATEL – Punto Fisco, SISTER, casellario dell'assistenza ex art. 13 D.L. n. 78/2010).
2. Il Consiglio può richiedere documenti ed elementi in possesso dei vari uffici comunali, sollecitare adempimenti istruttori, provvisti di prove ed elementi utili per lo svolgimento delle sue funzioni.
3. Il Consiglio Tributario deve disporre dell'accesso alle banche dati e di trasmissione ai Comuni, anche in via telematica, di copia delle dichiarazioni relative ai contribuenti in essi residenti, nonché quelle della partecipazione dei comuni all'accertamento fiscale e contributivo di cui al comma 1, art. 1 del D.L. n. 78/2010 in base al provvedimento da emanarsi da parte dell'Agenzia delle Entrate, d'intesa con l'INPS e la Conferenza unificata.

Articolo 16 - Trattamento economico

1. Con la deliberazione di nomina il Consiglio Comunale determina il compenso spettante ai membri del consiglio tributario nel rispetto della normativa vigente.

CAPO IV

NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 17 - Modifiche al regolamento

1. Eventuali modifiche al presente regolamento dovranno essere approvate dal Consiglio Comunale il quale può sentire il parere del Consiglio Tributario.

Articolo 18 - Norme transitorie e finali

1. E' abrogata ogni altra norma regolamentare non compatibile con quelle del presente Regolamento.

Articolo 19 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.